



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 Reg. Delibere in data 19/05/2015

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI S.I.S.P. S.R.L. E SILE-PIAVE S.P.A. IN PIAVE SERVIZI S.R.L.

L'anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di Maggio alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
REDIGOLO GINO	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel Comune di Ponte di Piave il Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), inteso come quello relativo ad acquedotto, fognatura e depurazione, è svolto dalla S.I.S.P. S.r.l., società operativa della Piave Servizi S.r.l. (capogruppo del gruppo contrattuale Piave Servizi costituito appunto da Piave Servizi S.r.l., e dalle operative Sile Piave S.p.A. e SISP S.r.l.); Piave Servizi S.r.l., Sile-Piave S.p.A. e S.I.S.P. S.r.l. sono interamente pubbliche e di proprietà dei rispettivi Comuni soci;
- in particolare, il Comune di Ponte di Piave detiene attualmente il 1,6650% del capitale sociale di Piave Servizi S.r.l., e il 2,4973% di quello di S.I.S.P. S.r.l.;
- Piave Servizi è nata per volontà di S.I.S.P. S.r.l., Sile Piave S.p.A., A.S.I. S.p.A. (quest'ultima poi – come di seguito esplicitato – uscita dal Gruppo) con lo scopo di creare sinergie, economie di scala ottimizzando strutture e risorse aziendali e per diventare gestore unico del S.I.I. nel territorio di riferimento. Le quote di Piave Servizi vennero in seguito cedute ai Comuni proprietari delle operative per garantire le condizioni (controllo analogo) per l'affidamento in house del servizio; già da allora venne comunque auspicato un processo di maggior aggregazione di dette Società;
- anche oggi Piave Servizi S.r.l. esercita il coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497 sexies sulle società operative S.I.S.P. S.r.l. e Sile-Piave S.p.A. in virtù del nuovo contratto del 15.04.2015;
- con deliberazione n. 2 del 21.02.2007 l'Assemblea dell'A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale" affidava, nelle more della stipula della convenzione, "in house providing" per 30 anni la titolarità della gestione del S.I.I. per il territorio del sub-ambito c.d. "Sinistra Piave" alla società Piave Servizi S.c.r.l., con l'esercizio dell'attività anche tramite le suddette società operative territoriali nelle aree di propria competenza;
- con successiva deliberazione n. 3 del 02.04.2008 l'Assemblea dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" ha approvato il testo definitivo della convenzione che regola tutti i rapporti inerenti la suddetta gestione tra l'Autorità stessa ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l.; tale convenzione è stata sottoscritta il 29.05.2008 da tutte le società del gruppo. In virtù di quanto previsto dalla citata Convenzione, detta Assemblea, attese le peculiarità del territorio e le difficoltà tecnico-gestionali delle realtà esistenti, ha concesso al gruppo contrattuale il termine del 30.11.2014 per concludere il processo transitorio di riorganizzazione della gestione del S.I.I.;
- anche a seguito dell'uscita di n. 11 Comuni (Soci di Piave Servizi S.c.r.l. e coincidenti con i n. 11 Comuni Soci dell'A.S.I. S.p.A.) dall'A.T.O. "Veneto Orientale" nonché dalla compagine sociale di Piave Servizi S.c.r.l. e quindi della società operativa A.S.I. S.p.A. dal Gruppo contrattuale, l'Assemblea del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" nella seduta del 28.03.2014, preso atto di tale trasferimento e della richiesta di necessaria revisione del percorso del gruppo contrattuale ha, fra l'altro:
- confermato, alla luce della nuova perimetrazione dell'ambito "Veneto Orientale" e in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 856 del 04.06.2013, l'affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato all'interno del sub ambito c.d. "Sinistra Piave" al gestore di cui alle citate delibera e Convenzione, con la precisazione che, in detti atti, per soggetto gestore si intende il gruppo contrattuale Piave Servizi ovvero tutte le società del gruppo così come dirette e coordinate da Piave Servizi S.c.r.l.;
- impegnato le società a presentare un Piano Industriale finalizzato ad aggiornare il

percorso di riorganizzazione del gruppo contrattuale attraverso un processo aggregativo che preveda la fusione tra le operative come obiettivo finale;

- nell'Assemblea dei Soci di Piave Servizi del 13-12-2014 è stata deliberata la trasformazione di Piave Servizi da S.c.r.l. in S.r.l. (divenuta efficace il 24-02-2015);
- l'uscita dei Comuni di area A.S.I. S.p.A. da Piave Servizi ha comportato che il gruppo contrattuale Piave Servizi risulti ad oggi così composto:

Capogruppo:

- Piave Servizi S.r.l. con sede legale in Codognè (TV).

Società operative:

- Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. con sede legale in Codognè (TV);
- Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. con sede legale in Roncade (TV);
- nell'Assemblea dei Soci di Piave Servizi del 14-03-2015 è stato approvato all'unanimità il Business Plan della Società, che prevede, fra l'altro, la fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e SILE - PIAVE S.p.A. in PIAVE SERVIZI S.r.l. in quanto tale scelta permette:
 - a) di accrescere le dimensioni aziendali e di favorire il conseguimento di economie di scala;
 - b) di contenere i costi di funzionamento delle aziende, riducendo il numero dei consiglieri e dei componenti degli organi di controllo e riorganizzando le strutture aziendali;
 - c) semplificare il portafoglio delle partecipazioni detenute dai Comuni, eliminando le operative (S.I.S.P. S.r.l. e Sile - Piave S.p.A.);e pertanto di rispondere alle disposizioni di aggregazione dei servizi a rilevanza economica, a logiche industriali, alle procedure di razionalizzazione delle società partecipate previste dal legislatore statale garantendo al contempo le fondamentali funzioni di controllo esercitate sull'erogazione del servizio da parte dei soci (che verranno gestite nel nuovo assetto da un comitato di controllo analogo);

Precisato, per quanto riguarda i servizi pubblici locali, che:

- il 12-13 giugno 2011 gli italiani attraverso lo strumento del referendum hanno stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. Il 95% dei 27 milioni di italiani andati alle urne, votando due sì ai referendum promossi dal COMITATO "2 SÌ PER L'ACQUA COMUNE", hanno chiaramente manifestato la volontà che la gestione del servizio idrico avvenga da parte di società pubbliche;
- la popolazione attraverso il referendum ha affermato il valore dell'acqua come res pubblica; la mobilitazione contro il successivo tentativo di privatizzare le aziende erogatrici del servizio idrico e la sentenza della Corte Costituzionale n 199 del 20/07/2012 hanno chiarito che la libera e democratica decisione popolare di garantire o tornare all'acqua pubblica deve essere rispettata e non può essere controvertita da decreti governativi o altri atti. Dopo il referendum nessuna scelta può essere assunta prescindendo dalla volontà espressa dagli italiani.
- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) in esecuzione del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali ha imposto a Regioni, Province, Enti locali, Camere di commercio, Università e Autorità portuali l'avvio del "processo di razionalizzazione" affinché si producano risultati già entro fine 2015.
- il comma 611 articolo 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015; lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- Piave Servizi S.r.l., non avendo dipendenti, ricade nella casistica di cui al precedente punto b);
 - quindi le disposizioni del comma 611 e la mancata celere approvazione del percorso di fusione, considerando il ruolo di coordinamento di Piave Servizi S.r.l. all'interno del gruppo contrattuale che garantisce il requisito comunitario del controllo analogo, potrebbe comportare la revoca dell'affidamento in house del servizio idrico integrato, condizione che lederebbe il desiderio delle nostre comunità, manifestato con il referendum del 2011;
 - ai sensi del comma 612 della legge 190/2014 i Comuni hanno approvato entro il 31 Marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e dovranno relazionare entro il 31 marzo 2016 alla Corte dei Conti competente sui risultati ottenuti;
 - l'affidamento in house, di origine comunitaria, dei servizi pubblici richiede come requisito che gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla azienda concessionaria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (criterio del controllo analogo). La presenza di un comitato di indirizzo con funzioni consultive e propositive nel confronto del C.d.A. relativamente alla formazione degli indirizzi strategici della società è un indice dell'esistenza del controllo analogo;

Specificato, per quanto riguarda Piave Servizi, che:

- nella seduta dell'Assemblea del 14 Marzo 2015 i Soci hanno approvato all'unanimità (dopo un processo di condivisione) il Business Plan che prevede che l'operazione di fusione comporterà dei risparmi attesi di circa 700.000 Euro/anno. Tale vantaggio si tradurrà in parte nel contenimento del trend tariffario, in parte nel miglioramento della struttura e del servizio, ad esempio tramite manutenzioni programmate più spinte;
- conseguentemente a quanto sopra riportato (processo di Fusione necessario per adempimenti nei confronti disposizioni del Consiglio di Bacino, secondo L. n. 190/2014, nonché per ottimizzazione struttura, sinergie e consistenti risparmi, maggior efficienza secondo quanto espresso nell'approvato Business Plan), nell'Assemblea di Piave Servizi del 13.12.2014 i Soci all'unanimità hanno dato mandato al C.d.A. della stessa Società di procedere col progetto di Fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile-Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l. secondo quanto disposto dall'art. 2501 ter del Cod. Civ.. Nella stessa Assemblea, nel rispetto dei principi pubblici di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza ed economicità, al fine di pervenire a detta Fusione con la massima celerità possibile per evitare rischi sulla legittimità dell'affidamento in house e consapevoli del valore della fusione come scelta industriale, i Soci hanno deliberato l'autorizzazione al C.d.A. ad avvalersi – per tale progetto (da trasmettere ai Consigli Comunali dei Comuni proprietari delle tre società per la necessaria approvazione) - dei criteri di massimo contenimento dei costi e dei tempi, così come consentito dalle disposizioni civilistiche di cui al citato art. 2501 ter, e quindi:

- a) rinuncia al termine dei trenta giorni tra iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese e data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501 ter del codice civile;
 - b) rinuncia alla situazione patrimoniale di cui all'ultimo comma dell' art. 2501 quater del codice civile;
 - c) rinuncia della relazione dell'organo amministrativo di cui all'ultimo comma dell'art. 2501 quinques del codice civile;
 - d) rinuncia alla relazione degli esperti di cui all'ultimo comma dell'art. 2501 sexies del codice civile;
 - e) rinuncia al deposito di atti di cui al comma primo dell'art. 2501 septies del codice civile.
- l'avvalersi di tali condizioni è peraltro subordinata al consenso unanime da parte dei Soci;
 - il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. ha elaborato uno schema di Progetto di Fusione come sopra connotato e l'ha illustrato all'Assemblea dei Soci del 14.03.2015, provvedendo poi ad assegnare il termine di giorni 25 per raccogliere le integrazioni proposte dalla proprietà volte a migliorarlo;
 - entro il 08.04.2015 sono pervenute integrazioni proposte dalla proprietà, vagliate dal C.d.A. di Piave Servizi S.r.l. nella seduta del 13.04.2015 che hanno comportato la redazione definitiva del Progetto di Fusione di cui all'allegato sub a) alla presente Delibera;
 - i Consigli di Amministrazione delle società coinvolte nella fusione in parola hanno deliberato in data 13.04.2015 l'approvazione del suddetto Progetto di Fusione allegato sub a) alla presente delibera, provvedendo altresì, in ossequio ad un principio di garanzia e pubblicità verso i soci ed i terzi, al deposito dello stesso presso il registro delle imprese di Treviso corredandolo della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art.2501-sexies del codice civile.

Precisando che i documenti/elaborazioni/risultati riguardanti il progetto di fusione consistono:

- nel Progetto di Fusione e relativi allegati (cit. all. sub a)), che descrive le motivazioni e le ragioni economiche che inducono alla fusione, le modalità di attuazione, il rapporto di cambio ed assegnazione delle quote, l'aumento del capitale sociale, le modifiche statutarie, la decorrenza e gli effetti;
 - nella Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio (all. sub b)), redatta da esperto incaricato, che valuta e riconosce la correttezza dei metodi adottati e dei valori ottenuti per il rapporto di cambio, attraverso il metodo "reddituale" supportato, come controllo, da quello "patrimoniale"; da tale documento risulta, fra l'altro, che la ripartizione del capitale tra S.I.S.P. S.r.l. e Sile-Piave S.p.A. ha rapporto 2,0312;
 - nelle modifiche allo Statuto, costituente un allegato del predetto Progetto di Fusione, come più avanti riportato;
- e che da tale progetto risulta un capitale sociale di € 6.134.230,00.

Dato atto che:

- la fusione per incorporazione consegue alla concorde volontà della proprietà e consente, in sintesi e come sopra riportato:
- di rispondere compiutamente a quanto stabilito dal Consiglio di Bacino;
- di mantenere (grazie anche alla previsione di costituzione di un comitato di controllo analogo) l'affidamento in house, rispettando la volontà espressa dalla Cittadinanza con il referendum del 2011;
- di avere una struttura di grandezza adeguata al mercato, ottenendo sinergie, economie di scala e migliorando il servizio;

- di ridurre le partecipate dai portafogli dei Comuni proprietari, in linea con la legge di stabilità 2015;
- di diminuire il numero dei C.d.A. e degli Organi di Controllo e pertanto del numero complessivo dei componenti, in linea con gli obiettivi di risparmio posti dalle attuali normative.
- Piave Servizi S.r.l., S.I.S.P. S.r.l. e Sile-Piave S.p.A. non hanno mai emesso strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto e che l'unico titolo ad esercitarlo è costituito dall'attuale legittimo possesso delle quote e azioni delle summentovate società in capo ai trentanove comuni che le partecipano totalmente;
- per effetto della fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile-Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l. si concreterà l'estinzione di quest'ultime e l'aumento della partecipazione del Comune di Ponte di Piave da nominali € 299,69, corrispondenti al 1,6650% del capitale sociale a nominali € 102.651,56, corrispondenti al 1,6734% del nuovo capitale sociale di Piave Servizi S.r.l., come da prospetto contenuto nel Progetto di Fusione allegato sub a);
- l'assegnazione di tale partecipazione avviene secondo il rapporto di cambio descritto nel paragrafo 3 dell'allegato Progetto di Fusione, giudicato congruo con la relazione dell'esperto nominato, ai sensi dell'art. 2501 sexies C.C., ancorché rinunciabile ai sensi dell'ultimo comma della norma medesima, allegata alla presente delibera sub b);
- nella seduta di C.d.A. di Piave Servizi S.r.l. del giorno 27.03.2015 è stato approvato lo schema di Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Comitato di indirizzo Strategico e di Controllo Analogo", prontamente comunicato ai Soci nei termini per la scadenza delle osservazioni di cui all'Assemblea dei Soci del 14.03.2015 e che il summentovato schema non è stato oggetto di integrazioni o modifiche, rappresentandosi quindi la necessità di sua approvazione per il funzionamento del Comitato di cui sopra; costituente elemento indefettibile per il funzionamento di società "in house providing";

Valutato che:

- si rende necessario ed opportuno, pertanto, approvare la fusione di S.I.S.P. S.r.l. in Piave Servizi S.r.l.;
- è necessario, di conseguenza, approvare il Progetto di Fusione allegato sub a) alla presente delibera ed i documenti ad esso allegati;
- è necessario che il Comune rinunci preventivamente, in qualità di socio di S.I.S.P. S.r.l. e di Piave Servizi S.r.l., date le sopra esposte trasparenti modalità di attuazione della fusione con acquisizione del giudizio tecnico di congruità sul rapporto di cambio:
 - 1) al termine dei trenta giorni tra iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese e data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501 ter del codice civile;
 - 2) alla situazione patrimoniale di cui all'ultimo comma dell' art. 2501 quater del codice civile;
 - 3) alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'ultimo comma dell'art. 2501 quinquies del codice civile;
 - 4) al deposito di atti di cui al comma primo dell'art. 2501 septies del codice civile.
- sia necessario, da parte del Comune, dichiarare di conseguenza di non esercitare il diritto di recesso previsto dagli artt. 2437 e 2473 del codice civile per i casi di fusione/trasformazione societaria;
- sia necessario approvare le modifiche conseguenti alla fusione dello statuto dell'Incorporante Piave Servizi nei seguenti punti:
 - 1) modifica all'art. 2 dello statuto sociale relativamente alla sede sociale in Codognè (TV) ed all'istituzione di sede secondaria in Roncade (TV), con conseguente modifica di coordinamento anche dell'art. 23, comma 1;

2) modifica all'art. 4 dello statuto sociale relativamente alla soppressione della lettera b) del comma 3, riguardante l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, e l'individuazione con le lettere b), c), d), e) del comma 3 del già previsto eventuale esercizio di servizi connessi o correlati all'esercizio diretto del servizio idrico integrato e l'introduzione della nuova lettera f) al fine di prevedere l'esercizio delle attività e servizi che la normativa comunitaria e nazionale ritiene compatibili con gli affidamenti "in house providing";

3) modifica all'art. 7 dello statuto sociale relativamente alla nuova misura del capitale sociale determinato in euro 6.134.230,00, come precisato al punto 4 del progetto di fusione;

4) riformulazione dell'art. 19 dello statuto sociale con soppressione, in particolare, dei riferimenti alle autorizzazioni assembleari connesse all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 septies del codice civile ed introduzione e nuova disciplina di alcune specifiche fattispecie di autorizzazioni assembleari modellate in relazione all'esercizio diretto del servizio idrico integrato ed alle esigenze di controllo analogo conseguente all'affidamento del servizio "in house providing";

5) riformulazione dell'art. 22 dello statuto sociale con soppressione, in particolare, dei riferimenti ai poteri dell'organo amministrativo connesi all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 septies del codice civile ed introduzione e nuova disciplina di alcune specifiche fattispecie di poteri e funzioni dell'organo amministrativo modellate in relazione all'esercizio diretto del servizio idrico integrato ed alle esigenze di controllo analogo conseguente all'affidamento del servizio "in house providing";

6) regolazione della disciplina del controllo analogo agli artt. 28, 29, 30 e 31 dello statuto, modellata sulla fattispecie dell'esercizio diretto del servizio idrico integrato e sulle esigenze di controllo analogo conseguente all'affidamento del servizio stesso "in house providing" alla società incorporante.

- sia necessario approvare, per esigenze di migliore coordinamento e di aggiornamento alle modificazioni normative nel frattempo intervenute in materia societaria e di disciplina e regolazione del servizio idrico integrato e dei servizi pubblici locali, anche le proposte modifiche apportate agli artt. 4, comma 3, lettera a), 8, comma 4, 10, 16, comma 5, 17, comma 1, 18, comma 3, 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, 26, 27 e 33 (ex art. 29) dello statuto sociale di Piave Servizi;
- sia necessario ed opportuno approvare comunque, a tutti gli effetti, l'adozione complessiva del testo integrale dello statuto aggiornato allegato al progetto di fusione e costituente parte integrante di esso;
- sia necessario prendere atto che al termine del processo di fusione, S.I.S.P. S.r.l. sarà estinta per incorporazione in Piave Servizi S.r.l. e pertanto l'attuale partecipazione pari al 2,4973% del capitale sociale sarà azzerata, mentre la partecipazione al capitale sociale di Piave Servizi S.r.l. sarà elevata dagli attuali nominali € 299,69, corrispondenti al 1,6650% del capitale sociale, a nominali € 102.651,56, corrispondenti al 1,6734% del nuovo capitale sociale;
- sia necessario altresì approvare il nuovo testo integrale del patto parasociale tra i soci della società incorporante Piave Servizi S.r.l. allegato sub c) alla presente deliberazione, posto che lo stesso regola la volontà comune dei Soci della incorporante Piave Servizi in relazione al conseguimento degli scopi societari, agli obblighi di reciproca collaborazione tra i Comuni soci, ai criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi, ai criteri di nomina dell'organo di controllo di Piave Servizi, ai criteri di nomina del revisore legale, alle funzioni degli organi sociali, al trasferimento delle partecipazioni, alla efficacia del patto, alla durata del patto, al subentro nel patto, alle modifiche del patto, alle conseguenze dell'inadempimento del patto, al foro competente;
- sia necessario comunicare formalmente la deliberazione assunta a Piave Servizi S.r.l. e

- alla società S.I.S.P. S.r.l. in tempo utile per la regolare celebrazione dell'Assemblea dei soci delle predette società convocata per l'approvazione del progetto di fusione;
- sia necessario approvare l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l'espletamento degli adempimenti necessari e di tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l'intervento nelle Assemblee di S.I.S.P. S.r.l. e Piave Servizi S.r.l., per dare integrale attuazione ed esecuzione in nome e per conto di questa Amministrazione alla presente deliberazione;
 - sia necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Preso atto della relazione del Sindaco al "Piano di razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'art 1 comma 611 della legge 190/2014", recepita con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 31.03.2015 e trasmessa alla competente Corte dei Conti;

Uditi:

Vicesindaco Silvana Boer – legge la seguente nota:

"Nel nostro comune il servizio idrico è svolto da SISP S.r.l. Società operativa della capogruppo Piave servizi S.r.l. (altra società operativa di Piave servizi è Sile Piave).

Tutte e tre le società sono interamente pubbliche e di proprietà dei comuni soci.

Nell'assemblea dei soci di Piave Servizi del 13/12/2014 dopo aver formalizzato l'uscita dei comuni di area ASI S.p.A. (altra operativa che faceva parte di Piave Servizi) si è deciso di procedere celermente al processo di fusione di SISP e SILE PIAVE per incorporazione in Piave Servizi. La fusione garantirà ai comuni proprietari di migliorare la gestione del servizio idrico integrato attraverso una società interamente pubblica rispettando così la volontà espressa dalla cittadinanza con il referendum del 2011. Inoltre la fusione si rende necessaria anche per rispettare le recenti disposizioni di legge sulla razionalizzazione delle società partecipate che prevedono, tra le altre cose, anche la sospensione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante perché implica la cessazione di Piave Servizi (attualmente senza dipendenti) a fine 2015, pertanto con gravi rischi per le operative per la prosecuzione dell'affidamento in house.

E' stato pertanto autorizzato il CDA ad avviare il processo di fusione mediante la redazione del relativo progetto di fusione.

Sempre in questa sede è stato illustrato il piano industriale che prevede che l'operazione di fusione comporterà dei risparmi attesi di circa 700.000,00 euro/anno. Questo risparmio sarà utilizzato in parte come contenimento del trend delle tariffe, in parte nel miglioramento della struttura e del servizio.

Nella successiva assemblea del 14/03/2015 è stato approvato il piano industriale ed è stato presentato il progetto di fusione.

Con la fusione si arriverà alla costituzione di un'unica società operativa per la gestione dei 1077 Km di condotte, con 132.000 utenze in 39 comuni.

La documentazione relativa al progetto di fusione è stata approvata in CDA di Sile Piave, SISP, Piave Servizi il 13/04/2015 ed è stata depositata presso il registro imprese di Treviso.

Il progetto di fusione dovrà essere approvato nelle assemblee di Sile Piave, SISP e Piave Servizi entro il prossimo 30 giugno.

La stipula dell'atto di fusione dovrà essere fatta entro novembre per poter poi trasmettere alla Corte dei Conti entro fine anno.

Ovviamente a seguito della fusione si rende necessaria anche la modifica dello statuto dell'incorporante Piave Servizi nei punti specificati nella delibera di consiglio che

andremo a votare“.

Consigliere Luciano De Bianchi – Legge la seguente nota:

“Il Gruppo consiliare esprime parere favorevole alla fusione per incorporazione delle Società SISP-SILE PIAVE nella PIAVE SERVIZI, titolari della gestione del Ciclo integrato dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione).

Si tratta di un processo di razionalizzazione di società interamente pubbliche che dovrebbe comportare economie di scala, maggior efficienza del servizio ottimizzando risorse umane e tecnologiche.

Tutto ciò non può che comportare vantaggi per l'utenza, soprattutto contenendo il trend tariffario.

Si perviene a questa scelta dopo un lungo e travagliato processo iniziato nel 2007.

L'Autorità d'Ambito Veneto Orientale, nel 2007, deliberò che la Piave Servizi doveva comprendere anche l'ASI di San Donà di Piave, ma i Comuni soci, successivamente, decisero di recedere l'accordo con la Regione Veneto.

Oggi, con un grave ritardo di otto anni, trenta comuni del SISP e undici di SILE-PIAVE concordano sul progetto di fusione delle due Società.

Le sedi legali saranno Codognè per il SISP e Roncade per SILE-Piave.

Nell'assemblea del 14/03/2015 è stato approvato il Business Plan della Società che prevede abbattimento dei costi ed una riorganizzazione aziendale.

Alcuni risultati, secondo la legge di Stabilità per il 2015, vanno conseguiti entro il 2015, tant'è che entro il 31 marzo 2016, occorre relazionare alla Corte dei Conti.

Vanno ricordati i referendum del 2011 sull'acqua pubblica che hanno sancito come la risorsa sia considerata res publica e debba quindi essere gestita da una società pubblica.

L'affidamento in “house providing” prevede in modo perentorio il controllo analogo; in altri termini all'ente affidante, il Comune, spetta definire l'indirizzo che deve assumere il CDA della Società. Il controllo analogo presuppone l'istituzione di un Comitato strategico previsto da regolamento con funzioni consultive e propositive di indirizzo dell'attività del CDA composto da cinque membri.

Il Comitato di Indirizzo Strategico ed il Controllo Analogo, è previsto dal comma 3 dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133 sempre del 2008.

Per chi ne farà parte occorre competenza, impegno rigoroso per conoscere i problemi; altrimenti l'apparato tecnico deciderà tutte le scelte. La Società pubblica, nel diritto comunitario, è una entità che continua a costituire parte dell'Ente stesso.

Sempre nello spirito dell'esito referendario la nuova Società deve dotarsi della Carta dei Servizi: una scelta importante che favorisce la partecipazione degli utenti per valutare la qualità del servizio.

Questo obiettivo non è presente nel dispositivo della delibera.

Non mancano problemi aperti nei Comuni del SISP che conosco bene: condotte da risanare e da ampliare, costi elevati dell'energia, impianti di depurazione da ottimizzare ma l'acqua è di ottima qualità e le risorse umane di cui le Aziende sono dotate possono dimostrare che anche un Ente pubblico può garantire efficienza ed economicità.

Affinché la fusione avvenga con procedura semplificata occorre l'unanimità dei Consigli comunali, noi facciamo la nostra parte.

*Nel votare a favore chiediamo che a gennaio 2016 si porti in consiglio Comunale il monitoraggio del processo di fusione per valutarne gli obiettivi raggiunti rispetto al Piano Industriale
F.to Luciano De Bianchi”.*

Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data pervenuto in data 14 maggio 2015 e registrato al n. 5442 di protocollo;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri e verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan,. astenuti n. 1 (Consigliere Claudio Rorato);

DELIBERA

- a) di approvare, per le considerazioni e motivazioni tutte sopra esposte, la Fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. in Piave Servizi S.r.l.;
- b) di approvare il Progetto di Fusione allegato sub a) alla presente delibera ed i documenti ad esso allegati;
- c) di rinunciare preventivamente, in qualità di socio di S.I.S.P. S.r.l. e di Piave Servizi S.r.l., per le considerazioni e motivazioni tutte sopra esposte:
 - c.1) al termine dei trenta giorni tra iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese e data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501 ter del codice civile;
 - c.2) alla situazione patrimoniale di cui all'ultimo comma dell' art. 2501 quater del codice civile;
 - c.3) alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'ultimo comma dell'art. 2501 quinquies del codice civile;
 - c.4) al deposito di atti di cui al comma primo dell'art. 2501 septies del codice civile.
- d) di rinunciare al diritto di recesso previsto dagli artt. 2437 e 2473 del codice civile per i casi di fusione/trasformazione societaria;
- e) di approvare le modifiche conseguenti alla fusione dello statuto dell'incorporante Piave Servizi S.r.l. nei seguenti punti:
 - e.1) modifica all'art. 2 dello statuto sociale relativamente alla sede sociale in Codognè (TV) ed all'istituzione di sede secondaria in Roncade (TV), con conseguente modifica di coordinamento anche dell'art. 23, comma 1;
 - e.2) modifica all'art. 4 dello statuto sociale relativamente alla soppressione della lettera b) del comma 3, riguardante l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, e l'individuazione con le lettere b), c), d), e) del comma 3 del già previsto eventuale esercizio di servizi connessi o correlati all'esercizio diretto del servizio idrico integrato e l'introduzione della nuova lettera f) al fine di prevedere l'esercizio delle attività e servizi che la normativa comunitaria e nazionale ritiene compatibili con gli affidamenti “in house providing”;
 - e.3) modifica all'art. 7 dello statuto sociale relativamente alla nuova misura del capitale sociale determinato in euro 6.134.230,00, come precisato al punto 4 del progetto di fusione;
 - e.4) riformulazione dell'art. 19 dello statuto sociale con soppressione, in particolare, dei

riferimenti alle autorizzazioni assembleari connesse all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 septies del codice civile ed introduzione e nuova disciplina di alcune specifiche fattispecie di autorizzazioni assembleari modellate in relazione all'esercizio diretto del servizio idrico integrato ed alle esigenze di controllo analogo conseguente all'affidamento del servizio "in house providing";

- e.5) riformulazione dell'art. 22 dello statuto sociale con soppressione, in particolare, dei riferimenti ai poteri dell'organo amministrativo connessi all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 septies del codice civile ed introduzione e nuova disciplina di alcune specifiche fattispecie di poteri e funzioni dell'organo amministrativo modellate in relazione all'esercizio diretto del servizio idrico integrato ed alle esigenze di controllo analogo conseguente all'affidamento del servizio "in house providing";
- e.6) regolazione della disciplina del controllo analogo agli artt. 28, 29, 30 e 31 dello statuto, modellata sulla fattispecie dell'esercizio diretto del servizio idrico integrato e sulle esigenze di controllo analogo conseguente all'affidamento del servizio stesso "in house providing" alla società incorporante.
- f) di approvare, per esigenze di migliore coordinamento e di aggiornamento alle modificazioni normative nel frattempo intervenute in materia societaria e di disciplina e regolazione del servizio idrico integrato e dei servizi pubblici locali, le proposte modifiche apportate anche agli artt. 4, comma 3, lettera a), 8, comma 4, 10, 16, comma 5, 17, comma 1, 18, comma 3, 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, 26, 27 e 33 (ex art. 29) dello statuto sociale di Piave Servizi S.r.l.;
- g) di approvare comunque, a tutti gli effetti, l'adozione complessiva del testo integrale dello statuto aggiornato allegato al progetto di fusione e costituente parte integrante di esso;
- h) di prendere atto che al termine del processo di fusione, S.I.S.P. S.r.l. sarà estinta per incorporazione in Piave Servizi S.r.l. e pertanto l'attuale partecipazione pari al 2,4973% del capitale sociale sarà azzerata, mentre la partecipazione al capitale sociale di Piave Servizi S.r.l. sarà elevata dagli attuali nominali € 299,69, corrispondenti al 1,6650% del capitale sociale, a nominali € 102.651,56, corrispondenti al 1,6734% del nuovo capitale sociale;
- i) di approvare il nuovo testo integrale del patto parasociale tra i soci della società incorporante Piave Servizi S.r.l. allegato sub c) alla presente deliberazione;
- j) di comunicare formalmente la presente deliberazione a Piave Servizi S.r.l. e alla società S.I.S.P. S.r.l. in tempo utile per la regolare celebrazione dell'assemblea dei soci delle predette società convocata per l'approvazione del progetto di fusione;
- k) di approvare l'allegato "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Comitato di indirizzo Strategico e di Controllo Analogo" sub d) alla presente deliberazione;
- l) di approvare l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l'espletamento degli adempimenti necessari e di tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l'intervento nelle Assemblee di S.I.S.P. S.r.l. e Piave Servizi S.r.l., per dare integrale attuazione ed esecuzione in nome e per conto di questa Amministrazione alla presente deliberazione;

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri e verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 13/05/2015

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOMENICA MACCARRONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE